COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 28.07.2017

I N D I C E

CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Esclusioni e limitazioni
Art. 3 – Definizioni

CAPO II – CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI
Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari
Art. 5 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico
Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico
Art. 7 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
Art. 8 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico
Art. 9 – Rendicontazione dei sostegni economici
Art. 10 – Rendicontazione dei vantaggi economici

CAPO III – CONCESSIONI DI PATROCINI
Art. 11 - Soggetto competente alla concessione di patrocini
Art. 12 - Soggetti beneficiari dei patrocini
Art. 13 - Criteri per la concessione di patrocini
Art. 14 - Concessione di patrocini in casi eccezionali
Art. 15 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 16 - Procedura per la concessione di patrocini
Art. 17 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
Art. 18 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico
Art. 19 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro
Art. 20 – Rendicontazione dei patrocinio concesso

CAPO IV – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE
Art. 21 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione
Art. 22 - Albo dei beneficiari
Art. 23 - Disposizioni finali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:
a) sociale e assistenziale;
b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
c) cultura;
d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
e) sport e tempo libero;
f) tutela dell'ambiente;
g) turismo;
h) promozione del tessuto economico sociale;
i) protezione civile.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Esclusioni e limitazioni
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.
2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici", i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;
b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.
c) per "vantaggi economici" i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi;
d) per "patrocinio" il sostegno dell'amministrazione con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

CAPO II
CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari
1. L'Amministrazione individua periodicamente le attività, iniziative e progetti che ritiene possano essere coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.
2. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto al comma 1.
3. La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al 20 % delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'Amministrazione indicati nell'articolo 1.

Art. 5 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico
1. L'Amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 4, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico
1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.
2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:
a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
b) numero di persone interessate dall'attività;
c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;
a) finalità pubblica o di interesse pubblico;

b) contenuto e valore dell'iniziativa;
c) livello di partecipazione previsto;
d) preventivo di spesa;
e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
4. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
6. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 7 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno …… giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. la domanda deve contenere:
a) i motivi della richiesta;
b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto,specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
3. La concessione del bene è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.
4. La determinazione del responsabile del servizio deve evidenziare:
a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;
c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizione previste dall'art. 6.

Art. 8 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico
1. L'Amministrazione verifica:
a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 9 – Rendicontazione dei sostegni economici
1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di …. giorni, la seguente documentazione:
a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
relazione illustrativa dell'attività svolta;
b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.
c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un periodo di ……. anni.

Art. 10 – Rendicontazione dei vantaggi economici
1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di …. giorni, la seguente documentazione:
a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
b)nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.
2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi ……. anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO III
CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 11 - Soggetto competente alla concessione di patrocini
1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della giunta comunale:
a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

Art. 12 - Soggetti beneficiari dei patrocini
1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
b) altri organismi no profit;
c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 13 - Criteri per la concessione di patrocini
1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 14 - Concessione di patrocini in casi eccezionali
1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 12 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 15 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
a) per iniziative di carattere politico;
b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
d) …….… (altro, specificare).
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 16 - Procedura per la concessione di patrocini
1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno …. giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;

b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno … giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 17 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 18 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico
1. 2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 19 - concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro
1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
a) quando gli utili sono devoluti in beneficienza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 20 – Rendicontazione dei patrocinio concesso
1. in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro …. giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.
2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di ……., dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO IV
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 21 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione
1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 22 - Albo dei beneficiari
1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.
2. L'albo è aggiornato con cadenza …….. a cura del responsabile del servizio
3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 23 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.